



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Oggetto: PROT. N. 8772 DEL 27/5/2020 CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UTILIZZO DI LICENZE ORACLE UTILI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (2020-2022) – CIG 830379191A

Con determina n. 95, prot. 2203 del 15/05/2020, questa Amministrazione ha disposto - stante l'esclusività del servizio per ragioni tecniche - di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, dei servizi di supporto all'utilizzo di licenze Oracle utili al corretto funzionamento del sistema informativo della Giustizia amministrativa.

Il presente contratto definisce il quadro normativo complessivo relativo all'affidamento del suddetto servizio.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Società si impegna ad eseguire tutte le attività concernenti il servizio di supporto all'utilizzo di licenze Oracle utili al corretto funzionamento del sistema informativo della Giustizia amministrativa, così come descritte nella Relazione Tecnica n. 2/2020 dell'Ufficio Applicazioni Software allegata alla nota prot. n. 8137 del 13 maggio 2020, che devono intendersi vincolanti per le parti, salve le diverse pattuizioni di cui al presente contratto.

Nello specifico, il servizio di supporto tecnico per i prodotti Oracle prevede quanto segue:

- Servizio di manutenzione correttiva dei prodotti, consistente nella messa a disposizione degli aggiornamenti software e fix finalizzati alla rimozione di malfunzionamenti, nonché alla risoluzione delle problematiche connesse alla sicurezza;
- Servizio di manutenzione evolutiva dei prodotti, consistente nella messa a disposizione degli aggiornamenti software relativi all'evoluzione tecnologica ed al versioning dei prodotti (a titolo indicativo e non esaustivo major release, patch set...); in particolare:
- Aggiornamenti di programmi, fixing dei “bugs”, notifiche su problematiche di sicurezza e aggiornamenti tramite scrittura integrativa di codice (patch) per criticità riscontrate sui prodotti;
- Aggiornamenti sui prodotti standard a fronte di eventuali variazioni di legge e/o tassazione;
- Rilascio delle versioni aggiornate dei prodotti, che comprendono migliorie generali sulle release, migliorie di specifiche funzionalità e aggiornamenti della documentazione;
- Servizio di assistenza, finalizzato a consentire la segnalazione di malfunzionamenti e criticità ai fini della loro successiva risoluzione nel rispetto delle modalità operative e dei livelli di servizio richiesti;
- Assistenza alle richieste di servizio 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, tramite il sito Web My Oracle Support per assistenza on-line 24 x 7, oppure tramite chiamata telefonica al numero 06-52436400.

La Manutenzione correttiva, che assicura il ripristino delle funzionalità a seguito di malfunzionamenti dei componenti software oggetto della fornitura, dovrà essere fornita h24, 7x7, ed in lingua italiana nel normale orario di lavoro da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Sono previsti i seguenti tempi di intervento:

Categoria	Descrizione	Tempo di intervento
Severità 1	Si tratta di un difetto o anomalia bloccante tale da impedire l'uso di un'applicazione o di una o più funzionalità importanti e necessarie al supporto di più di un processo di business	2 ore
Severità 2	Malfunzionamenti per cui non è impedito l'uso delle funzioni	7 ore
Severità 3	L'anomalia blocca parti di funzionalità del sistema non strettamente necessarie al business e per le quali esiste una procedura alternativa che consente di superare l'inconveniente (sono da considerare inoltre all'interno di questa categoria, anomalie non rientranti nelle precedenti due categorie)	24 ore

Tutti i servizi di cui sopra dovranno essere forniti esclusivamente in lingua italiana, con esclusione degli anglicismi tecnici ancorché ritenuti di uso corrente nel settore di riferimento o necessari per l'erogazione dei servizi.

Il supporto tecnico sarà assicurato anche nell'ipotesi di problematiche tecniche originate dal personale dell'Amministrazione.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dal 30 maggio 2020 e fino al 29 maggio 2022. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il presente contratto, mentre vincola la Società sin dalla data di sottoscrizione, diverrà obbligatorio per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione dello stesso nelle forme di legge.

ART. 3 – ATTIVITA' DI SUPPORTO AGGIUNTIVE

È esclusa la facoltà della Società, nel corso della vigenza contrattuale, di aggiungere attività di supporto per nuovi prodotti con ulteriore onere economico a carico dell'Amministrazione, salvo i casi di espressa richiesta scritta da parte della stessa Amministrazione.

Parimenti, non sarà consentito alla società, nel corso della vigenza contrattuale, di disporre la cessazione dei servizi o la disponibilità dei prodotti oggetto del presente contratto senza il consenso scritto dell'Amministrazione. In quest'ultimo caso, la Società sarà tenuta ad informare preventivamente l'Amministrazione con apposita PEC, da inviarsi almeno sei mesi prima della data di effettiva cessazione del servizio.

Nell'ipotesi di vendita da parte della Società o delle sue consociate, di uno o più prodotti supportati da altri operatori economici, Oracle Italia S.r.l. informerà l'Amministrazione di tale vendita e, in ogni caso, resterà comunque obbligata a fornire in proprio le relative attività di supporto fino alla scadenza contrattualmente prevista dal presente atto.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

A decorrere dalla data di stipula dovranno essere attivati tutti i relativi servizi. La mancata attivazione dei servizi costituirà legittima causa ostativa del pagamento del corrispettivo dovuto.

La Società sarà tenuta a produrre la documentazione, debitamente controfirmata dal Direttore dell'esecuzione, comprovante la durata e l'attività espletata.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

La società si impegna ad eseguire le prestazioni di cui sopra ad un prezzo massimo onnicomprensivo di euro 199.017,60 (centonovantanovemiladiciassette/60) oltre IVA, così composto:

Descrizione Prodotto	N. CSI	Q.tà	Tipo/Livello Licenza	Decorrenza	Scadenza	Prezzo
Oracle Advanced Security - Processor Perpetual	22354172	22	LIMITED USE OTHER	30-mag-20	29-mag-22	12.438,60 €
Oracle Audit Vault and Database Firewall - Processor Perpetual	22354172	22	LIMITED USE OTHER	30-mag-20	29-mag-22	4.975,42 €
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	22354172	22	LIMITED USE OTHER	30-mag-20	29-mag-22	39.388,90 €
Oracle Database Vault - Processor Perpetual	22354172	22	LIMITED USE OTHER	30-mag-20	29-mag-22	9.536,28 €
Oracle WebCenter Universal Content Management - Processor Perpetual	22354172	22	LIMITED USE OTHER	30-mag-20	29-mag-22	95.362,60 €
Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual	22354172	22	LIMITED USE OTHER	30-mag-20	29-mag-22	37.315,80 €

	Iva	199.017,60
Totale	Esclusa	€

ART. 6 - FATTURAZIONE

Le attività verranno fatturate in due rate, secondo le cadenze di seguito specificate:

1° rata: 30/06/2020 €99.508,80 (*novantanovemilacinquecentootto/80*) iva esclusa;

2° rata: 30/06/2021 €99.508,80 (*novantanovemilacinquecentootto/80*) iva esclusa.

Per la fatturazione dovrà essere seguita la seguente procedura:

L'Amministrazione, entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di fatturazione di cui al precedente punto, effettuata la verifica con esito positivo, fornirà all'impresa il nulla osta alla fatturazione.

Solo a seguito del suddetto nulla osta la Società potrà emettere fattura facendo riferimento al Codice identificativo IPA, JGENHA.

Ciascuna fattura in formato elettronico dovrà contenere espresso riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al Codice Fiscale della Società.

Per ciascuna fattura emessa si applicherà la ritenuta dello 0,50% in applicazione dell'art. 30, comma 5 bis, d.lgs. n. 50 del 2016 che sarà svincolata in sede di liquidazione finale solo dopo il positivo riscontro dei presupposti indicati dalla legge.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

ART. 7 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 8 – CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE

L'Ufficio Applicazioni Software ha già nominato come RUP dell'esecuzione, che sostituirà il responsabile del Procedimento previsto fino all'affidamento, il dott. Antonio Fasciano (e-mail: a.fasciano@giustizia-amministrativa.it), che si occuperà della fase esecutiva del contratto (ivi compresi i pagamenti e le liquidazioni) e che rivestirà anche il ruolo di direttore dell'esecuzione con il compito di procedere all'accertamento dell'esecuzione del servizio, certificandone la conformità.

ART. 9 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi, né è applicabile il 1° comma dell'art. 1664 c.c.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, la Società costituirà, entro 10 giorni dalla firma del presente ordinativo, un deposito cauzionale con efficacia temporale di 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, il cui ammontare sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, secondo le modalità dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, fatte salve le riduzioni di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 11 – SUBAPPALTO

L'impresa ha comunicato che in relazione al presente affidamento non intende subappaltare in tutto o in parte il servizio, ai sensi dell'art. 105, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.

ART. 12 – PENALITÀ

- Per ogni ora di ritardo, salvo giustificato motivo, nell'osservanza dei tempi di intervento per la risoluzione delle problematiche previste nella suindicata "Severità 1" sarà applicata a carico della Società una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'importo netto contrattuale, per un massimo di 5 giorni di ritardo. Nel caso di ritardo maggiore è in facoltà dell'Amministrazione di dichiarare risolto il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, salvo il maggior danno.
- Per ogni 5 ore di ritardo, salvo giustificato motivo, nell'osservanza dei tempi di intervento per la risoluzione delle problematiche previste nella suindicata "Severità 2" sarà applicata a carico della Società una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'importo netto contrattuale, per un massimo di 10 giorni di ritardo. Nel caso di ritardo maggiore è in facoltà dell'Amministrazione di dichiarare risolto il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, salvo il maggior danno.
- Per ogni giorno di ritardo, salvo giustificato motivo, nell'osservanza dei tempi di intervento per la risoluzione delle problematiche previste nella suindicata "Severità 3" sarà applicata a carico della Società una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'importo netto contrattuale, per un massimo di 15 giorni di ritardo. Nel caso di ritardo maggiore è in facoltà dell'Amministrazione di dichiarare risolto il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, salvo il maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 13 – IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PENALITÀ

La misura delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto di aggiudicazione.

Nel caso di superamento il contratto sarà risolto in danno del fornitore ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

ART. 14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

La Società non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. La Società si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" e nel d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., volti a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate.

La Società s'impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, e s. m. i. In mancanza di quanto sopra, il presente contratto si riterrà nullo.

ART. 16 – RECESSO

In base a quanto disciplinato dall'art. 109 del D.lgs. n.50 del 2016 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159 del 2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di esito negativo della regolare esecuzione del servizio e di inadempienze della Società che si dovessero protrarre per un periodo di tempo superiore a 15 (quindici) giorni dal termine assegnato per porvi rimedio, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Restano fermi l'applicazione delle penali e il risarcimento dei danni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale.

Costituisce causa di risoluzione del contratto la sopravvenuta perdita da parte dell'appaltatore anche di solo uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ovvero di capacità economica e professionale o di idoneità professionale dichiarati ai fini della stipula.

ART. 18 – DOCUMENTAZIONE, MATERIALI E CODICE A CAMPIONE

La Società è obbligata a fornire senza altro corrispettivo ogni documentazione tecnica redatta in lingua italiana, e/o ogni materiale o codice campione ove necessari all'erogazione dei servizi di supporto di cui al presente contratto. Le condizioni di licenza del materiale e del codice campione sono regolamentate dalle Condizioni generali di erogazione del servizio riportate nell'offerta della Società.

ART. 19 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore e, in genere, di privativa altrui.

Qualora venga promossa, nei confronti dell'Amministrazione, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti in relazione all'oggetto del presente articolo, la Società assumerà a suo carico tutti gli oneri conseguenti, comprese le spese per l'eventuale difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione darà tempestiva notizia, con lettera raccomandata a. r., alla Società delle iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della pretesa azionata, si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando le somme versate per le prestazioni già rese.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 è fatto divieto alla Società di cedere il contratto a pena di nullità assoluta della cessione stessa.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.

ART. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage* di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

La Società ha sottoscritto il "Patto di Integrità", che costituisce parte integrante del contratto. Il mancato rispetto degli impegni contenuti nel predetto documento comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 22 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno decise davanti al Foro di Roma dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 206 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 23 – NORME GENERALI DI RINVIO

Il presente contratto è regolato, anche per quanto in esso non espressamente previsto:

- a) dalle clausole contenute nel presente atto e nell'offerta presentata dal fornitore che sono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società relativamente al servizio in oggetto;
- b) dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- d) dall'art. 1, co. 629, Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- f) dalle ulteriori norme di legge e dai regolamenti vigenti, nonché dalle norme contenute nel codice civile.

PER ACCETTAZIONE
LA SOCIETÀ